

REGOLAMENTO BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE DI BORGO TICINO

PREMESSA

Con l'istituzione del servizio di Biblioteca pubblica, il Comune di Borgo Ticino intende porre liberamente e democraticamente a disposizione di tutti i cittadini un servizio capace di stimolare, mantenere vivi e sviluppare il costante interesse e l'attiva partecipazione di tutta la popolazione alla vita della biblioteca ed alla cultura. L'istituzione della biblioteca mira a:

- a) Fornire un servizio pubblico di appoggio culturale alla scuola dell'obbligo. Saranno quindi promossi i necessari accordi con le istituzioni scolastiche al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della biblioteca da parte degli insegnanti ed alunni.
- b) Costituire per le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo una possibilità di sviluppo e aggiornamento della propria cultura.
- c) Offrire in particolare a tutti i cittadini la possibilità di un continuo aggiornamento tecnico e professionale.
- d) Soddisfare le esigenze di istruzione e di svago di ogni categoria di cittadini e costituire un'utile alternativa alle altre occupazioni del tempo libero.

La biblioteca ospiterà conferenze ed altre manifestazioni culturali, così da configurarsi come centro comunale di cultura.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere l'istituzione del servizio pubblico di biblioteca comunale in perpetuo.

REGOLAMENTO

Art. 1

La gestione delle attività culturali e della biblioteca sarà esercitata da un Consiglio di Biblioteca composto da:

L'Assessore alla Cultura

- Il Bibliotecario o suo referente designato
- Cinque persone designate dal Consiglio Comunale rispettando i diritti delle minoranze.

Il Consiglio di Biblioteca elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio e il Segretario.

Il Consiglio di Biblioteca decade col rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

Dopo n. 3 (tre) assenze non giustificate, per iscritto in risposta alla comunicazione di convocazione, inviata anche tramite posta elettronica semplice, si procede alle dimissioni automatiche e la conseguente sostituzione del componente del Consiglio di Biblioteca.

Il Presidente del Consiglio di Biblioteca, anche su proposta degli altri componenti del Consiglio medesimo, potrà invitare e chiedere la partecipazione alle riunioni convocate dal Consiglio di Biblioteca altri cittadini, volontari, associazioni locali e/o di varia natura artistica e culturale, figure professionali, consiglieri comunali, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e di promuovere la

cultura sul territorio. Il Consiglio di Biblioteca potrà avvalersi anche della collaborazione di ulteriori volontari per l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali.

Art. 2

Il Consiglio di Biblioteca:

- a) Propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche ed aggiornamenti del regolamento.
- b) Propone alla Giunta Comunale gli indirizzi della politica culturale e dei programmi dell'attività della biblioteca, nonché l'acquisto di libri.
- c) Programma le attività della biblioteca nel rispetto di tutte le opinioni, tenendo conto delle esigenze e degli interessi della comunità, in modo di adempiere agli obiettivi di cui alla premessa.
- d) Presenta entro la fine del mese di luglio una relazione da inviare all'Ufficio di Segreteria ed a tutti i consiglieri comunali sull'attività svolta dalla biblioteca, sui risultati raggiunti, e propone il programma delle attività per il prossimo anno.

Le decisioni del Consiglio di Biblioteca sono prese a maggioranza. Il Consiglio di Biblioteca si riunisce su richiesta dell'Assessore che stila l'ordine del giorno, lo comunica all'Ufficio Protocollo, che provvede ad inviare, tramite posta certificata, la convocazione a tutti i membri.

Art. 3

La gestione e il funzionamento della biblioteca è affidato attualmente ad un'Associazione tramite convenzione, la quale assume l'incarico di Bibliotecario, svolto dal Presidente dall'Associazione medesima o da un suo referente designato.

Art. 4

Il Bibliotecario:

- a) è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal Consiglio di Biblioteca, oltre che dell'organizzazione tecnica del servizio;
- b) assicura quindi il buon funzionamento dei servizi della biblioteca ed è a disposizione dei lettori per facilitare la ricerca dei volumi desiderati in consultazione o in prestito, fornendo se necessario, anche indicazioni e consigli;
- c) coadiuva il Consiglio di Biblioteca nell'attuazione del programma di attività culturali;
- d) è consegnatario dei locali, degli arredi, dei libri e del materiale audiovisivo;
- e) cura la conservazione e l'uso pubblico dei libri e dell'altro materiale della biblioteca;
- f) tiene aggiornati gli schedari e l'archivio e cura la corrispondenza;
- g) sottopone al Consiglio di Biblioteca le sue osservazioni sull'andamento del servizio e le sue proposte per migliorare lo stesso;
- h) osserva e fa osservare le norme contenute nel regolamento;
- i) fa parte di diritto del Consiglio di Biblioteca;
- j) può essere coadiuvato nell'adempimento delle proprie mansioni, o di altre occasionali, da personale volontario su proposta del Consiglio di Biblioteca.

Art. 5

La biblioteca rimarrà aperta per un minimo di 6 ore settimanali.

L'orario di apertura sarà affisso all'esterno della biblioteca e comunicato alle scuole e alla cittadinanza attraverso i più idonei mezzi di comunicazione.

La biblioteca rimarrà chiusa se si verificassero casi di forza maggiore che saranno comunque notificati con avviso scritto.

Art. 6

I frequentatori della biblioteca usufruiranno dei servizi in loco. I prestiti a domicilio si possono ottenere gratuitamente, previa iscrizione alla biblioteca.

All'atto della prima iscrizione sarà consegnata all'utente copia del regolamento vigente.

Art. 7

Sono oggetto di prestito a domicilio tutti i volumi della biblioteca ad eccezione dei dizionari, enciclopedie e volumi di tipo manualistico generale che possono essere di frequente consultazione in biblioteca e dei fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste. In base a criteri di opportunità il Bibliotecario ha la facoltà di concedere in prestito volumi normalmente riservati alla consultazione e di escludere dal prestito altri volumi.

Art. 8

Non possono essere concessi in prestito più di tre volumi per volta. In base a criteri di opportunità il Bibliotecario ha facoltà di derogare a questa regola, dandone comunicazione al Consiglio di Biblioteca.

Art. 9

Il prestito di regola non può essere concesso per un periodo superiore ai 30 giorni, ma il lettore può richiedere il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, non superiore ai 30 giorni, a condizione che nel frattempo il libro non sia stato richiesto. Qualora il libro non sia restituito nel termine prescritto il lettore pagherà una penalità di euro 1,00 (uno/00) per ogni settimana di ritardo. Nel caso in cui il libro non sia restituito entro 15 gg. dalla data del secondo sollecito, il lettore sarà tenuto a pagare una sanzione fissa di euro 10,00 (dieci/00) E' sanzionabile il libro deteriorato o danneggiato fino al risarcimento pari al valore di mercato del testo in questione.

In caso di mancata restituzione, dopo tre solleciti telefonici, non si avrà più diritto ad usufruire del prestito bibliotecario e verrà inviata, su richiesta del Bibliotecario, una notifica di pagamento con il bollettino postale per provvedere al pagamento della sanzione.

I libri a catalogo devono essere rimborsati al prezzo di copertina, con l'aggiunta della sanzione, per gli altri libri il consiglio di biblioteca definisce l'entità del rimborso.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti del presente articolo, sono intesi "lettori" tutti gli aventi titolo al prestito, indipendentemente dall'età. Per i lettori inferiori agli anni 18 (diciotto) e/o privi di reddito proprio, saranno tenuti al pagamento delle sanzioni previste dal presente articolo i genitori e/o tutori.

Art. 10

Sono ammessi al prestito tutte le persone richiedenti, previa identificazione.

Art. 11

Il Bibliotecario valuterà se consentire il prestito, la lettura e la consultazione di libri ai minori di 18 anni solo qualora risultassero adatti alla loro età, con particolare cautela e senso di responsabilità.

Art. 12

Tutti i danni arrecati al patrimonio della biblioteca dovranno essere risarciti dai responsabili dei danni stessi (in caso di minori saranno tenuti responsabili i genitori e/o tutori);

Art. 13

E' facoltà del Bibliotecario allontanare dalla biblioteca chi disturbasse il normale funzionamento del servizio.

Art. 14

E' affidata al senso civico del cittadino la buona manutenzione di ogni materiale.

Art. 15

Le attività organizzate e promosse dal Consiglio di Biblioteca, e dalla stessa biblioteca comunale, potranno essere diffuse e pubblicate sui mezzi "social" (pagina facebook del Comune di Borgo Ticino, ecc.) e sui giornali.